### ACCORDO PER LA VALUTAZIONE DELL'EVR – COMPETENZA ANNO 2024

# ART, 19 del Contratto Integrativo di Lavoro interprovinciale 22 ottobre 2021

Il giorno 13 giugno 2025, presso la sede di ANCE Forlì-Cesena si sono incontrate:

ANCE Forli - Cesena, rappresentata dal Sig. Patrizio Vincenzi,

ANCE Romagna, sede di Rimini, rappresentata dal Sig. Ulisse Pesaresi,

LEGACOOP Romagna rappresentata dal Sig. Massimiliano Manuzzi;

CONFCOOPERATIVE Romagna rappresentata dal Sig. Pier Nicola Ferri;

AGCI Emilia-Romagna rappresentata dal Sig. Renato-Lelli;

e

FeNEAL UIL Cesena - Forlì rappresentata dal Sig. Giuseppe Meglio;
FeNEAL UIL Rimini rappresentata dal Sig. Aziz Ibnoerrida;
FILCA CISL Romagna rappresentata dal Sig. Roberto Casanova;
FILLEA CGIL Forlì-Cesena rappresentata dalla Sig.ra Ana Laura Cisneros;
FILLEA CGIL Rimini rappresentata dal Sig. Andrea Pracucci.

In relazione a quanto previsto dall'accordo di rinnovo del contratto collettivo di lavoro interprovinciale del 22 ottobre 2021, all'articolo 19 "Elemento Variabile della Retribuzione, EVR", le Parti procedono alla verifica dei parametri per determinare l'EVR di competenza dell'anno 2024.

Vengono, dunque, analizzati i dati, fornitì da Cassa Edile FCR.

#### Verifica territoriale:

Dall'analisi dei dati, triennio su triennio 2023/22/21 su 2022/21/20, la cui tabella riepilogativa di sintesi è di seguito allegata e costituisce parte integrante del presente accordo, emerge che 3 parametri da esaminare risultano positivi.

Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL e dal contratto integrativo interprovinciale, le Parti dichiarano che, per quanto di competenza dell'anno 2024, l'EVR territoriale sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma dei pesi ponderali dei suddetti parametri che risultano positivi o invariati e pertanto nella misura del 66%.

Tale percentuale è da rapportarsi alla misura del premio EVR come stabilita dal contratto (4% del valore dei minimi mensili in vigore al 1° luglio 2014: l'ammontare del premio annuo EVR, pertanto, deriva dalla cifra mensile moltiplicata per 12 mensilità, come da tabelle allegate al presente documento).

## Verifiche aziendali:

A seguito della comunicazione dell'avvenuto raggiungimento del parametro territoriale che Cassa Edile FCR effettuerà alle imprese iscritte, ogni azienda procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

1

THE .

ght

W

RN

Gr

8

Ph

- Ore denunciate in Cassa Edile (per imprese con soli impiegati il parametro da utilizzarsi è: Ore lavorate come registrate sul Libro Unico del Lavoro)
- Volume d'affari IVA

L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale (2023/22/21) con il precedente triennio di riferimento secondo le modalità esposte per il calcolo territoriale.

### Esito delle verifiche aziendali ed erogazione:

- a) Con <u>due parametri aziendali positivi o invariati</u> rispetto al triennio precedente: l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello territoriale = 66% (del 4% dei minimi al 1/7/2014)
- b) Con due parametri aziendali negativi: l'EVR non sarà erogato
- c) Con <u>un solo parametro aziendale positivo o invariato ed uno negativo</u>: l'azienda erogherà l'EVR nella misura del 48% (= 30% + la metà dell'eccedenza, valore sempre riferito al 4% dei minimi di paga base al 1/7/2014)

Nel caso b) e c) l'impresa sarà tenuta a presentare alla Cassa Edile FCR, alle R.S.U., se costituite, e alle parti firmatarie del contratto integrativo interprovinciale, una autodichiarazione predisposta su un modello tipo individuato dalle Parti che sarà allegato come parte integrante al Contratto Provinciale (Allegato 2 al presente accordo) con esposizione dei valori degli indicatori oggetto di verifica.

Il premio variabile, qualora scatti, sarà corrisposto <u>a partire dalla busta paga di competenza del mese di giugno 2025</u> a tutti i lavoratori in forza in tale mese e che hanno prestato attività nell'anno di riferimento. Il Premio sarà erogato <u>entro la busta paga del mese di competenza del ottobre 2025 in rate di pari importo.</u>

Nel caso in cui il rapporto di lavoro si interrompa prima del mese di ottobre 2025, il premio residuo sarà corrisposto in unica soluzione unitamente alle competenze relative all'ultimo mese di lavoro.

L'EVR sarà riproporzionato in base ai dodicesimi maturati nell'anno di riferimento (2024) considerando la frazione di mese superiore a 15 giorni come mese intero. Ai fini della maturazione dell'EVR non saranno considerati utili le assenze per aspettativa e i permessi non retribuiti. L'EVR sarà, inoltre, riproporzionato alle ore contrattuali per il personale a part-time.

Per praticità si riporta lo schema riepilogativo contenente i valori di riferimento e il valore del premio EVR nei due casi di verifica aziendale con uno o due parametri positivi o nulli.

XA

P

Re

2 Mg

RM:

h h

Livello	MINIMI INDUSTRIA 1-7-2014	valore 4%	valore 66% del 4	valore 48% del 4
7	1.630,71	65,23	516,61	375,72
6	1.467,63	58,71	464,95	338,14
5	1.223,02	48,92	387,45	281,78
4	1.141,51	45,66	361,63	263,00
3	1.059,96	42,40	335,80	244,21
2	953,97	38,16	302,22	219,79
1	815,36	32,61	258,31	187,86
1	013,30	1 23,02	2 parametri az. positivi	1 parametro az. Positivo

Livello	MINIMI COOPERAZIONE 1-7- 2014	valore 4%	valore 66% del 4	valore 48% del 4
8	2.082,99	83,32	659,89	479,92
7	1.748,20	69,93	553,83	402,79
6	1.499,74	59,99	475,12	345,54
5	1.274,35	50,97	403,71	293,61
4	1.140,63	45,63	361,35	262,80
3	1.061,02	42,44	336,13	244,46
2	952,69	38,11	301,81	219,50
1	833,21	33,33	263,96	191,97
	000)	-	2 parametri az. positivi	1 parametro az. Positiv

Al muratore di prima categoria (art. 7 del Contratto Integrativo Interprovinciale) si applica il premio EVR al pari dell'operaio di secondo livello.

Le parti riconoscono espressamente che gli importi dell'EVR derivanti dal presente accordo, per la loro natura, sono complessivi ed omnicomprensivi degli effetti relativi a tutti gli istituti contrattuali e di legge, avendone tenuto conto in sede di quantificazione e pertanto non determinano alcun ulteriore riflesso su qualsiasi altro elemento della retribuzione, su maggiorazioni, istituti indiretti, differiti e quant'altro ivi compresi i versamenti in cassa edile.

Inoltre, le parti, ai sensi del secondo comma dell'art. 2120 del c.c., convengono che l'EVR sia escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Per tutto quanto non riportato si rimanda all'art. 19 del Contratto interprovinciale Edilizia Industria-Cooperazione Forlì-Cesena-Rimini del 22 ottobre 2021.

Letto, confermato integralmente in ogni sua parte e sottoscritto.

ANCE Forli Cesena

Ance Romagna sede di Rimini

Confcooperative Romagna

DIVICE-

AGCI Emilia - Romagna

Legacoop Romagna

Lay

Feneal UIL Cesena-Forli

Fillea CGIL Forlì-Cesena

Fillea CGIL Rimini

Recice Aulee

Filca CISL Romagna

Feneal UIL Rimini

4

Azh Slule